

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AMAMI PER IL DOPO DI NOI MARCELLO BRUNATI ONLUS

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e della normativa di cui al D.Lgs. 460/1997 riferita alla Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), l'associazione denominata "AMAMI per il Dopo di Noi–Marcello Brunati ONLUS".

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in San Martino di Lupari in Via Daniele Manin.

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione della sede nell'ambito del Comune di San Martino di Lupari non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

L'Associazione svolge ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Veneto.

Articolo 3 – Finalità dell'associazione – Ambito di operatività

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito della comunità locale tramite:

- progetti di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone disabili e/o deboli con disabilità fisiche e/o relazionali (autismo e sindromi correlate), mentali, con particolare riferimento alle persone di cui all'Art. 3) della Legge 104/92
- servizi territoriali per il miglioramento della qualità della vita di persone emarginate e fragili socialmente ed economicamente (art. 3 L.R. 23/2006, art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 e art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328).

Ciò avviene con il reperimento di risorse, da destinare sia a servizi e strutture residenziali e semiresidenziali alternativi all'Istituzionalizzazione, sia a progetti di pubblica utilità.

L'oggetto sociale viene perseguito tramite la gestione in partecipazione con altri soggetti ONLUS e istituzioni pubbliche, di servizi socio-assistenziali e sanitari.

Inoltre potrà:

- a) assumere la figura di trustee per la gestione di trusts, in conformità alla legislazione vigente, il cui scopo sia compatibile con le finalità stabilite per l'Associazione e, in particolare, con il relativo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di assistenza, educazione, istruzione,

ricreazione e riabilitazione delle persone disabili sia con disabilità fisiche e/o relazionali (autismo e sindromi correlate). In ogni caso i trusts suddetti dovranno contenere espressamente la clausola di irrevocabilità e non dovranno annoverare tra i beneficiari lo stesso disponente. L'Associazione potrà, in alternativa alla figura di trustee, assumere la figura di protector o di beneficiario di detti trusts ;

- b) stipulare convenzioni per l'affidamento dei servizi a ONLUS o Enti Pubblici di parte delle attività;
- c) promuovere Studi e Ricerche sui problemi dell'handicap e delle persone fragili e/o emarginate;
- d) gestire iniziative culturali, formative ed informative riguardanti gli obiettivi e le attività dell'Associazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle Statutarie, in quanto integrative delle stesse, così come individuate dal D. Lgs. n. 460/97. L'Associazione può aderire ad altri organismi, purché si propongano fini analoghi.

Gli utili delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

Articolo 4 – Attività

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 3, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse esercitate nei limiti previsti dalla normativa vigente (Circolare 59/2007), ossia, a titolo esemplificativo e non tassativo:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
3. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti le cui finalità si esplicano nell'ambito della Regione Veneto.
4. allestire, gestire e sovrintendere iniziative che abbiano come scopo la diffusione e la conoscenza e la sensibilizzazione alle problematiche connesse alle finalità dell'ente;

5. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta o indiretta di interventi in strutture e servizi di cui all'art. 2 del presente statuto;
6. organizzare mostre, convegni, rappresentazioni, concerti od eventi in genere;
7. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
8. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione nei limiti previsti dalla normativa.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

SOCI

Articolo 6 – Iscrizione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, Enti, Associazioni, Organizzazioni e Persone Giuridiche pubbliche e private che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- accettare lo Statuto e i Regolamenti interni;
- prestare la propria opera per sostenere l'attività;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

Ci sono quattro categorie di soci:

1. fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione,
2. ordinari: sono coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione previa presentazione di apposita domanda scritta e ~~relativa ammissione~~ versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
3. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota di iscrizione ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
4. onorari: sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante, sia che si tratti di persona fisica che di persona giuridica, dovrà presentare domanda all'Associazione; l'ammissione o la non ammissione, che va motivata, verranno decise dal Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire. La quota associativa è intrasmissibile. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese autorizzate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata in nome e per conto dell'Associazione. Le spese devono essere adeguatamente documentate.

Il socio è tenuto a corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo e all'osservanza dello Statuto, nonché delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

I soci devono astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Articolo 8 – Recesso decadenza ed esclusione del socio

La qualifica di Socio si perde per recesso, decadenza, morosità, e per esclusione:

- Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno 3 mesi prima.
- La decadenza da socio avviene qualora non è più in grado di perseguire le finalità istituzionali, non partecipa alla vita sociale dell'associazione e sia moroso. La morosità viene stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni. Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro i termini indicatigli.
- L'esclusione è decretata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali.

Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

~~L'associato può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento del Consiglio Direttivo. Successivamente può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione dell'assemblea.~~

Articolo 9 – Responsabilità

L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli Organi Statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Articolo 10 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente del Consiglio Direttivo
4. Il Revisore Legale

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese autorizzate e sostenute in nome e per conto dell'Associazione, adeguatamente documentate.

ASSEMBLEA

Articolo 11 – Composizione

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione ed è composto da tutti i soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto ed è deliberativo dell'associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 12 – Competenza

L'Assemblea ordinaria delibera:

1. sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
2. sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore Legale;
3. sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo;
4. ~~sulla definitiva esclusione dei soci;~~
5. l'approvazione di eventuali regolamenti e loro modifiche;
6. ratifica le deliberazioni del Consiglio Direttivo in ordine alla partecipazione ad enti, società e altri organismi con finalità statuarie analoghe e strumentali al raggiungimento degli scopi sociali;
7. su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
8. su ogni altra questione ad essa riservata per legge o statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 13 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ~~e per la programmazione delle attività dell'anno seguente.~~

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto o con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta dei soci, da comunicare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente

luogo, data e ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno. L'assemblea può anche essere richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri, oppure dal Revisore Legale. In difetto di convocazione scritta saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 14 – Costituzione e deliberazioni

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) degli iscritti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Il socio può farsi rappresentare da un altro socio in Assemblea mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

I soci non possono partecipare alle votazioni su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi vi sia conflitto d'interessi.

Articolo 15 – Svolgimento e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dall'Assemblea, in caso di votazioni. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Associazione obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 – Nomina e composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno tre consiglieri scelti tra i soci, fino ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo. Il Consiglio rimane in carica per 3 anni; i consiglieri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio, entro il termine massimo di 3 mesi.

Il Consiglio nomina, al proprio interno, un Presidente e un Vice Presidente. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Articolo 17 – Competenza

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e per l'amministrazione straordinaria nei limiti stabiliti annualmente dall'Assemblea.

In particolare il Consiglio:

1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
2. decide sugli investimenti patrimoniali;
3. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
4. delibera sull'ammissione dei soci;

5. delibera sulla partecipazione ad enti, società e altri organismi con finalità statuarie analoghe e strumentali al raggiungimento degli scopi sociali
6. decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione;
7. approva il rendiconto annuale, che rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, da presentare all'assemblea dei soci;
8. stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
9. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
10. conferisce e revoca procure;
11. approva il bilancio di previsione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno.
12. predispone la proposta dei regolamenti interni per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 18 – Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri e comunque almeno una volta ogni quattro mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Non è ammessa delega in seno al Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Il Presidente

Al Presidente dell'Associazione spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche

compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 20 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 22 – L'Organo di Controllo

La gestione dell'Associazione è controllata dal Revisore Legale, iscritto al registro dei Revisori, eletto dall'Assemblea dei Soci con durata in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore cura la tenuta del libro delle Revisioni, partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; nello specifico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci e di redigere relazione scritta in ordine agli stessi.

L'incarico di Revisore Legale è incompatibile con la carica di Consigliere.

Articolo 23 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

1. dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta a € 15.000 dei quali € 5.000,00 indisponibili;
2. da beni mobili e immobili per donazioni o lasciti che diverranno di proprietà dell'Associazione;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
4. dalle eventuali riserve straordinarie formate da erogazioni, donazioni o lasciti.

BILANCIO

Articolo 24 – Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote associative dei singoli aderenti;

2. dalle liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
3. dai contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
4. da ogni entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 460/97 e ogni altro tipo di entrate destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione;
5. dai contributi di organismi internazionali;
6. rimborsi derivanti da convenzioni;
7. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, per le quali viene tenuta apposita contabilità separata.

Articolo 25 – Bilancio consuntivo ed esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea, dal quale devono risultare beni, contributi, lasciti e spese effettuate. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo dovrà enunciare le particolari esigenze nella relazione al bilancio per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione della programmazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la quale deve contenere previsione di entrate e spese.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 26 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 27 – Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ad enti pubblici, ad APS per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria di cui all'art. 14, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 28 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno eventualmente essere disposte con dei Regolamenti interni, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Articolo 29 – Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche allo Statuto sono stabilite dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. Non è ammesso voto per delega.

Articolo 30 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia contenute nel libro I del Codice Civile e alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97, successive modificazioni e integrazioni.